


# **COMUNE DI ALPIGNANO**

**PROVINCIA DI TORINO**



## **NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO**

**2021-2023**

## **SOMMARIO**

### **PREMESSA**

**CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI PER LA FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AGLI STANZIAMENTI RIGUARDANTI GLI ACCANTONAMENTI PER LE SPESE POTENZIALI, IL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ (F.CD.E.) E IL FONDO GARANZIA DEBITI COMERCIALI (F.G.D.C)**

### **FONDO PER PASSIVITÀ POTENZIALI**

#### **IL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ**

**ELENCO ANALITICO DELLE QUOTE VINCOLATE E ACCANTONATE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE, DISTINGUENDO I VINCOLI DERIVANTI DALLA LEGGE E DAI PRINCIPI CONTABILI, DAI TRASFERIMENTI, DA MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI, VINCOLI FORMALMENTE ATTRIBUITI DALL'ENTE**

#### **FONDO PLURIENNALE VINCOLATO**

**ELENCO DEGLI INTERVENTI PROGRAMMATI PER SPESE DI INVESTIMENTO FINANZIATI COL RICORSO AL DEBITO E DEGLI ALTRI INTERVENTI DI SPESA IN C/CAPITALE**

**ELENCO DELLE GARANZIE PRINCIPALI O SUSSIDIARIE PRESTATE DALL'ENTE A FAVORE DI ENTI E DI ALTRI SOGGETTI AI SENSI DELLE LEGGI VIGENTI**

**ONERI E IMPEGNI FINANZIARI STIMATI E STANZIATI IN BILANCIO, DERIVANTI DA CONTRATTI RELATIVI A STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI O DA CONTRATTI DI FINANZIAMENTO CHE INCLUDONO UNA COMPONENTE DERIVATA**

**ELENCO DEI PROPRI ENTI ED ORGANISMI STRUMENTALI E SOCIETA' PARTECIPATE**

**VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA**

## **PREMESSA:**

Il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (allegato 4/1 del d.lgs. 118/2011) prevede, per gli enti che adottano la contabilità finanziaria potenziata, la stesura della nota integrativa al bilancio di previsione, ovvero una relazione esplicativa dei contenuti del bilancio.

Il nuovo sistema contabile armonizzato disciplinato dal D. lgs. 118/2011 e dal D.P.C.M. 28/12/2011 ha comportato una serie di innovazioni dal punto di vista finanziario e contabile nonché programmatico gestionale di cui le più importanti sono:

1. nuovi schemi di bilancio con una diversa struttura delle entrate e delle spese;
2. previsione delle entrate e delle spese in termini di cassa per il primo esercizio di riferimento;
3. diverse attribuzioni in termini di variazioni di bilancio; quelle relative alla cassa e alle spese di personale per modifica delle assegnazione interne ai Servizi diventano di competenza della Giunta;
4. nuovi principi contabili, tra i quali quello della competenza finanziaria potenziata che comporta, tra l'altro, la costituzione obbligatoria secondo specifiche regole del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE, ex Fondo Svalutazione Crediti) e del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV);
5. previsione di nuovi piani dei conti integrati sia a livello finanziario che a livello economico-patrimoniale;
6. nuovo Documento Unico di Programmazione DUP in sostituzione della Relazione Previsionale e Programmatica.

Tra i nuovi allegati da predisporre è stata inserita la “nota integrativa”, un documento con il quale si completano ed arricchiscono le informazioni del bilancio.

La nota integrativa ha la funzione di integrare i dati quantitativi esposti negli schemi di bilancio al fine di rendere più chiara e significativa la lettura dello stesso. La nota integrativa al bilancio di previsione presenta almeno i seguenti contenuti:

- i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;
- l'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;
- l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
- gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
- l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale.

## **CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI PER LA FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AGLI STANZIAMENTI RIGUARDANTI GLI ACCANTONAMENTI PER LE SPESE POTENZIALI, IL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ (F.C.D.E.) E IL FONDO GARANZIA DEBITI COMMERCIALI (F.G.D.C)**

Lo scenario di riferimento in base al quale è stato costruito il bilancio 2021-2023 è quello scaturito dall'approvazione della Legge di Bilancio 2021 (Legge n. 178 del 30 dicembre 2020) insieme con il D.L. n. 183 del 31/12/2020 (cosiddetto "Decreto Milleproroghe") che riporta alcune norme di importanza fondamentale in materia di finanza locale.

Le previsioni del bilancio 2020/2022 sono state, inoltre, effettuate in base ai principi contabili allegati al D.Lgs. n. 118/2011 ed ai risultati delle precedenti gestioni di bilancio e quindi adottando un criterio storico di allocazione delle risorse, avendo come base le previsioni iniziali del 2020, mantenendo immutate le aliquote dei tributi e le tariffe dei servizi e tenendo della situazione finanziaria di carattere straordinario causata dalla crisi sanitaria in atto.

Il bilancio è stato costruito distinguendo la parte corrente dagli investimenti, proprio in considerazione della diversa natura e funzione dei due ambiti d'azione. In particolare, nel configurare il bilancio corrente, composto dalle entrate e uscite destinate a garantire il funzionamento dell'ente, è stata rispettata la regola che impone il pareggio, in termini di competenza, delle spese previste in ciascun anno con altrettante risorse di entrata. Per attribuire gli importi ai rispettivi esercizi è stato seguito il criterio della competenza potenziata il quale prescrive che le entrate e le uscite correnti siano imputate negli esercizi in cui andranno a scadere le singole obbligazioni attive o passive. Partendo da questa premessa, gli stanziamenti sono allocati negli anni in cui si verificherà questa condizione e rispettando, quando le informazioni disponibili sulle uscite lo consentivano, la progressione temporale nell'esecuzione delle forniture oppure, in via generale, i tempi di prevista maturazione dei debiti esigibili.

Il documento contabile è stato redatto in termini di competenza e di cassa solo per il primo anno del triennio, mentre le previsioni dei due esercizi successivi hanno interessato la sola competenza. Per quanto riguarda gli importi effettivamente stanziati, le previsioni sui flussi monetari sono state stimate considerando l'andamento prevedibile degli incassi e dei pagamenti.

Per quanto riguarda la gestione dei movimenti di cassa, tutti i movimenti relativi agli incassi e pagamenti saranno registrati, oltre che nelle scritture contabili dell'ente, anche nella contabilità del tesoriere, su cui per altro grava l'obbligo di tenere aggiornato il giornale di cassa e di conservare i corrispondenti documenti o flussi informatici giustificativi.

Nella parte del Documento Unico di Programmazione riservata all'analisi delle risorse è riportata l'analisi specifica delle previsioni di entrata.

Il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria prevede l'obbligatorietà di inserire in bilancio degli accantonamenti per passività potenziali (fondi spese e rischi) e l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità.

### **FONDO PER PASSIVITÀ POTENZIALI**

Tra le passività potenziali rientrano le spese derivanti da contenzioso, il fondo spese per indennità di fine mandato e il fondo per la copertura delle perdite delle società partecipate.

Su tali accantonamenti non è possibile impegnare e pagare e, a fine esercizio, l'economia di bilancio confluisce nella quota accantonata del risultato di amministrazione, immediatamente utilizzabile.

Con riferimento alle spese per contenziosi, ai sensi del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'All.4/2 al D.Lgs. 18/2011 smi - punto 5.2 lettera h) - in presenza di contenzioso con significativa probabilità di soccombenza è necessario che l'Ente costituisca un apposito "Fondo Rischi". Le somme stanziare a tale Fondo non utilizzate, costituiscono a fine esercizio economie che confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione. Al momento non sono pervenute segnalazioni da parte dell'ufficio che si occupa delle questioni di carattere legale di possibili rischi di soccombenza. Considerato che già nel corso degli esercizi 2016 e 2017 non erano emerse situazioni di criticità, non è stato quindi necessario istituire apposito fondo. Comunque a partire dal bilancio per l'esercizio 2018 è stata comunque inserita un'apposita posta di spesa che a fine esercizio confluisce in avanzo di amministrazione quale accantonamento. Per tale motivo anche nel bilancio di previsione 2021-2023, a fini precauzionali, viene riproposta una simile posta contabile di importo pari a € 3.000,00 per il 2021, €

6.000,00 per il 2022 e € 7.000,00 per il 2023. Tali poste, annualmente, si sommeranno all'importo già presente all'interno delle componenti del risultato di amministrazione 2019.

Con riferimento alle spese per indennità di fine mandato, trattasi di spese potenziali dell'ente, in considerazione della quale, si ritiene opportuno prevedere tra le spese del bilancio di previsione, un apposito accantonamento, denominato "fondo spese per indennità di fine mandato". L'importo annuale previsto nel bilancio 2021-2023 è pari a € 3.050,00.

Con riferimento alla copertura delle perdite delle società partecipate, ai sensi della Legge 27/12/2013 n.147, art. 1 commi 550 e seguenti, nel caso in cui le Società partecipate presentino un risultato di esercizio o saldo finanziario negativo, le pubbliche amministrazioni locali partecipanti accantonano nell'anno successivo in apposito fondo vincolato un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione.

La suddetta norma prevede che tali accantonamenti si applichino a decorrere dall'esercizio finanziario 2016, a valere sui risultati 2015.

In caso di risultato negativo l'ente partecipante accantona, in misura proporzionale alla quota di partecipazione, una somma pari :

- al 25 % per il 2015 del risultato negativo conseguito nell'esercizio precedente;
- al 50 % per il 2016 del risultato negativo conseguito nell'esercizio precedente;
- al 75 % per il 2017 del risultato negativo conseguito nell'esercizio precedente.

Non avendo ancora la disponibilità dei dati definitivi dalle Società relativi all'esercizio 2020 al momento questo fondo non è stato costituito. Sulla base, comunque, dei bilanci relativi alle ultime annualità (2019 compreso) non risultano società partecipate con risultati d'esercizio negativi.

Qualora, alla chiusura dei bilanci, per l'esercizio 2020, di aziende speciali e istituzioni a partecipazione pubblica, si rilevassero perdite si procederà con opportuna variazione di bilancio a costituire apposito fondo nelle percentuali previste dalla vigente normativa.

### **IL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ (F.C.D.E)**

Il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, annesso al D. Lgs. 118/2011, al paragrafo 3.3, come integrato dal comma 509 della Legge di Stabilità 2015, dispone che:

"Sono accertate per l'intero importo del credito anche le entrate di dubbia e difficile esazione, per le quali non è certa la riscossione integrale, quali le sanzioni amministrative al codice della strada, gli oneri di urbanizzazione, i proventi derivanti dalla lotta all'evasione, ecc..".

Dalla lettura delle norme si evince che, mentre in passato la quantificazione degli stanziamenti del bilancio di previsione doveva essere effettuata nel rispetto dei principi di "veridicità ed attendibilità" (comma 5, art. 162 D. Lgs 267/2000) e quindi "stimando" la possibilità di effettiva realizzabilità delle previsioni, il nuovo ordinamento recato dal D. Lgs 118/2011, pur lasciando sostanzialmente immutata la precedente normativa per quanto attiene ai "principi" di riferimento, impone di "*accertare (logicamente dopo averle previste e iscritte a bilancio di previsione) per l'intero importo del credito anche le entrate di dubbia e difficile esazione, per le quali non è certa la riscossione integrale*" correggendone l'effetto distorsivo che potrebbe alterare l'equilibrio sostanziale del bilancio con il Fondo crediti di dubbia esigibilità da quantificarsi a preventivo (stanziamenti) e adeguarsi a consuntivo (accertamenti) sulla base di valutazioni di carattere contabile ed extracontabile. In sintesi il fondo costituisce, di fatto, un "accantonamento" di risorse finanziarie, finalizzato e vincolato, da effettuare nel presente per potervi attingere nel futuro per compensare la parte di entrate per le quali, presumibilmente, le fasi della "previsione autorizzatoria" (Bilancio di previsione) e quella dell'accertamento (Conto Consuntivo) non si concluderanno con la effettiva riscossione e dovranno essere "stralciate" per insussistenza.

In questo contesto, i crediti di dubbia esigibilità possono essere definiti come "posizioni creditorie per le quali esistono ragionevoli elementi che fanno presupporre un difficile realizzo dovuto al simultaneo verificarsi di due distinte circostanze: incapacità di riscuotere e termini di prescrizione non ancora maturati".

La quantificazione dell'ammontare dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità dipende dalla dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, dalla loro natura e dall'andamento del fenomeno negli ultimi esercizi. In termini operativi si deve considerare la media del

rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata ritenuta di dubbia esigibilità nell'ultimo quinquennio.

Non si è proceduto ad accantonare le somme nel FCDE per le seguenti entrate, in quanto da principio contabile, non richiedono l'accantonamento:

- crediti da altre amministrazioni pubbliche;
- crediti assistiti da fidejussione;
- entrate tributarie che, sulla base dei nuovi principi contabili, sono accertate per cassa, e entrate extra-tributarie riscosse per cassa (es. sanzione da avvisi di accertamento tributari).

Non si è proceduto a coprire con FCDE alcune entrate la cui percentuale di morosità è storicamente irrisoria o che per importo delle medesime sono irrilevanti.

Per quanto riguarda il metodo di calcolo del Fondo, l'unico metodo utilizzabile già dal 2020 è quello della media semplice, e, per alcune entrate, è stato usato il metodo manuale per le quali, per diversi motivi, è risultato necessario fare dei ragionamenti extracontabili. Per il conteggio del FCDE è stato preso in considerazione il quinquennio 2015-2019 e ed è stata utilizzata la formula:

(incassi di competenza es. X + incassi esercizio X+1 in c/residui X)/accertamenti esercizio X

L'art. 107bis DL 18/2020 ha previsto che a decorrere dal rendiconto 2020 e dal bilancio di previsione 2021 gli enti possono calcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità delle entrate dei titoli 1 e 3 accantonato nel risultato di amministrazione o stanziato nel bilancio di previsione calcolando la percentuale di riscossione del quinquennio precedente con i dati del 2019 in luogo di quelli del 2020.

Per quanto riguarda infine la tipologia del credito oggetto di accantonamento, la norma lascia libera scelta all'ente di individuare le poste di entrata oggetto di difficile esazione, prevedendo che non siano soggette a svalutazione le poste relative a:

- trasferimenti da altre P.A.
- entrate assistite da fideiussione
- entrate tributarie che, in via eccezionale, possono essere ancora accertate per cassa
- entrate riscosse per conto di un altro ente.

Si è pertanto provveduto a:

**1. individuazione delle poste di entrata che possono dare luogo alla formazione di crediti dubbi:**

considerate le suddette esclusioni e le analisi delle partite creditorie dell'ente, sono state individuate, per la loro natura, le seguenti entrate come risorse d'incerta riscossione:

- tassa rifiuti (TARI) accertata sulla base di liste di carico e quindi non per cassa;
- sanzioni per violazioni al codice della strada accertata sulla base dei verbali di accertamento emessi dalla polizia municipale (entrate extra-tributarie);
- sanzioni per violazioni a regolamenti amministrativi (entrate extra-tributarie);
- rette scuola materna (entrate extra-tributarie);
- rette scuola elementare (entrate extra-tributarie);
- rette scuola trasporto (entrate extra-tributarie);
- fitti di fabbricati, impianti sportivi e rimborsi utenze (entrate extra-tributarie);

**2. calcolo, per ciascuna categoria, della media tra incassi in competenza e residui e accertamenti/dovuto degli ultimi cinque esercizi:**

la norma consente di applicare diverse metodologie di calcolo, applicando sostanzialmente la media semplice, piuttosto che la media ponderata, lasciando libera scelta all'ente di valutare la corretta tipologia da applicare per ogni singola posta, in relazione all'andamento degli incassi. Si è pertanto provveduto alla quantificazione del Fondo applicando per tutte le entrate ritenute di dubbia esigibilità la media semplice tra i valori rilevati.

Le nuove disposizioni introdotte dal D.Lgs.118/2011 così come modificato dal D.Lgs.126/2014 hanno previsto un inserimento graduale di tali fondi nel bilancio degli Enti. L'art. 1 comma 509 Legge 190/2014 – Legge di Stabilità 2015 – ha ulteriormente differito il termine di applicazione a regime del F.C.D.E., prevedendo uno scaglionamento fino al 2019. La Legge di Bilancio 2018 ha poi previsto una modifica al suddetto scaglionamento nel modo seguente:

- 1° anno (2015) quota pari al 36%
- 2° anno (2016) quota pari al 55%
- 3° anno (2017) quota pari al 70%
- 4° anno (2018) quota pari al 75%
- 5° anno (2019) quota pari al 85%

6° anno (2020) quota pari al 95%  
dal 7° anno (2021) quota pari al 100%.

Il principio contabile applicato della contabilità finanziaria Allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 nonché il comma 882 della L. 205/2017 prevedono, quindi, che dal 2021 venga meno la gradualità dell'accantonamento contabile in esame, che quindi dal 2021 entra a pieno regime, come evidenziato nella tabella sottostante derivante dai dati dedotti dai conti consuntivi dell'ultimo quinquennio e che in dettaglio sono riportati nella tabella allegata al bilancio relativa alla composizione dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità:

2021	2022	2023
724.289,00	742.267,00	764.918,00

### **IL FONDO GARANZIA DEBITI COMMERCIALI (F.G.D.C)**

Nel corso dell'anno 2020 il dibattito sul Fondo Garanzia Debiti Commerciali è stato molto acceso, in quanto le associazioni rappresentative degli enti locali, alla luce delle difficoltà applicative e della situazione emergenziale sanitaria in atto, hanno richiesto il rinvio dell'entrata in vigore al 2022, proroga che, ad oggi, non è arrivata, e che racchiude tutte le speranze nella legge di conversione del DL 183/2020 (Decreto Milleproroghe).

La Legge 160/2019 al comma 854 ha, infatti, previsto la modifica delle tempistiche introdotte dalla Legge 145/2018 (Legge di Bilancio 2019 – ai commi 859 e seguenti) prevedendo che, a partire dall'anno 2021, le amministrazioni pubbliche, diverse dalle amministrazioni dello Stato e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196:

- se non hanno ridotto il debito commerciale al 31/12 dell'anno precedente (2020) rispetto al debito alla medesima data del secondo anno precedente (2019) di almeno il 10%.

In ogni caso le medesime misure non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, rilevato alla fine dell'esercizio precedente, non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio;

- se, pur rispettando la riduzione del 10%, presentano indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dall'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 (30 gg piuttosto che 60 gg nel caso di specifici accordi);

devono stanziare nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato Fondo di garanzia debiti commerciali, sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota libera del risultato di amministrazione.

Ai sensi del comma 862, il Fondo di garanzia debiti commerciali, dovrà essere previsto per un importo pari al:

- 5 % degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 % del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a 60 giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- 3 % degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra 31 e 60 giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- 2 % degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra 11 e 30 giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- 1 % degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra 1 e 10 giorni, registrati nell'esercizio precedente.

A tal proposito si evidenzia che si è proceduto alle operazioni di bonifica delle banche dati al fine di allineare i dati presenti sulla PCC – Piattaforma dei crediti commerciali con le scritture contabili dell'Ente e sono state poste in essere le attività organizzative necessarie per garantire entro il termine dell'esercizio 2020 il rispetto dei parametri previsti dalla suddetta normativa.

L'Ente, per l'esercizio 2021, non rientra nelle condizioni che rendono obbligatoria la costituzione del FGDC in quanto sulla base dei dati rilevabili dalla Piattaforma dei debiti Commerciali del MEF ha un debito scaduto e non pagato al 31/12/2020 di € 52.499,61 e quindi inferiore al 5% del totale dei documenti ricevuti

nell'esercizio 2020 (pari a € 6.575.287,64) come rilevabili sulla Piattaforma Crediti Commerciali (P.C.C.). Inoltre l'indicatore del tempo medio ponderato di ritardo del 2020 è pari a giorni -10.

## FONDI DI RISERVA

### **a- Fondo di riserva di competenza**

Il fondo di riserva di competenza rientra nelle percentuali previste dalla legge (art. 166 D.Lgs. 267/2000), vale a dire tra min. 0,3% e max 2% delle spese correnti iscritte in bilancio, e precisamente:

Descrizione	rif. di bilancio	2021	%	2022	%	2023	%
Spese correnti bilancio di previsione	Titolo 1°	11.468.199,78		11.453.227,46		11.445.311,46	
Quota minima		34.404,60		34.359,68		34.335,93	
Quota massima		229.364,00		229.064,55		228.906,23	
Fondo di riserva	cap. 4210	35.446,46	0,31	34.392,46	0,30	35.282,46	0,31

L'art. 166 c. 2 del D.Lgs. 267/2000 prevede che il fondo di riserva può essere utilizzato, con deliberazione dell'organo esecutivo da comunicare all'organo consiliare nei tempi stabiliti dal regolamento di contabilità, per far fronte ad esigenze straordinarie di bilancio oppure per adeguare dotazioni dei capitoli di spesa corrente che dovessero rivelarsi insufficienti. Il comma 2-bis impone di riservare una quota pari al 50% dello stanziamento minimo per far fronte ad eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporti danni certi all'amministrazione.

Il comma 2-ter dispone che per gli enti che si trovano in anticipazione di tesoreria ovvero utilizzino in termini di cassa entrate aventi specifica destinazione la quota minima del fondo è elevata allo 0,45% delle spese correnti: l'ente non si trova in questa situazione.

### **b- Fondo di riserva di cassa**

Per il primo esercizio è stato inoltre stanziato un fondo di riserva di cassa dell'importo pari a € 36.500,00, in attuazione di quanto previsto dall'art. 166, comma 2-quater del D.Lgs. 267/2000, ai sensi del quale gli enti devono stanziare nel bilancio di previsione un fondo di riserva di cassa non inferiore allo 0,2% delle spese finali, da utilizzarsi mediante deliberazione della Giunta comunale.

La FAQ 12 di Arconet precisa che il suddetto limite ai fini della determinazione del fondo di riserva di cassa deve intendersi riferito agli stanziamenti di cassa.

L'importo del fondo iscritto in bilancio deriva dal seguente prospetto:

Descrizione	rif. di bilancio	2021	%
Spese finali Titolo 1°-2°-3°	Titolo 1°	18.174.888,80	
Quota minima		36.349,78	
Fondo di riserva di cassa	cap. 4210	36.500,00	0,201

## **ELENCO ANALITICO DELLE QUOTE VINCOLATE E ACCANTONATE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE, DISTINGUENDO I VINCOLI DERIVANTI DALLA LEGGE E DAI PRINCIPI CONTABILI, DAI TRASFERIMENTI, DA MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI, VINCOLI FORMALMENTE ATTRIBUITI DALL'ENTE**

In occasione della predisposizione del bilancio di previsione è necessario procedere alla determinazione del risultato di amministrazione presunto, che consiste in una previsione ragionevole del risultato di amministrazione dell'esercizio precedente, formulata in base alla situazione dei conti alla data di elaborazione del bilancio di previsione.

Costituiscono quota vincolata del risultato di amministrazione le entrate accertate e le corrispondenti economie di bilancio:

- nei casi in cui la legge o i principi contabili generali e applicati della contabilità finanziaria individuano un vincolo di specifica destinazione dell'entrata alla spesa;
- derivanti da mutui e finanziamenti contratti per il finanziamento di investimenti determinati;
- derivanti da trasferimenti erogati a favore dell'ente per una specifica destinazione;
- derivanti da entrate straordinarie, non aventi natura ricorrente, accertate e rimosse cui l'amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione.

La quota accantonata del risultato di amministrazione è costituita da:

- l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (principio 3.3);
- gli accantonamenti a fronte dei residui passivi perenti (solo per le regioni, fino al loro smaltimento);
- gli accantonamenti per le passività potenziali (fondi spese e rischi).

Con delibera della Giunta Comunale n. 36 del 05/03/2021 di approvazione dello schema di Bilancio 2021-2023 uno dei degli allegati allo stesso è rappresentato dal prospetto di determinazione dell'avanzo di amministrazione presunto al 31/12/20 e la sua composizione sulla base dei dati provvisori di pre-consuntivo. A fini precauzionali e nell'intento di applicare quote dell'eventuale avanzo di amministrazione successivamente all'approvazione del Rendiconto per l'esercizio 2020, nel bilancio di previsione 2021 - 2023 non è stato previsto alcun utilizzo dell'avanzo di amministrazione presunto. Ciò anche alla luce dei riflessi che sulle risultanze dell'esercizio 2020 avranno gli esiti della certificazione sulla perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse alla predetta emergenza, come prevista ai sensi dell'articolo 39, comma 2, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.

### **FONDO PLURIENNALE VINCOLATO**

Il fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.

Trattasi di un saldo finanziario che garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, che nasce dall'esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria e rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse.

Il fondo pluriennale vincolato è formato solo da entrate correnti vincolate e da entrate destinate al finanziamento di investimenti, accertate e imputate agli esercizi precedenti a quelli di imputazione delle relative spese.

L'ammontare complessivo del fondo iscritto in entrata, distinto in parte corrente e in c/capitale, è pari alla sommatoria degli accantonamenti riguardanti il fondo stanziati nella spesa del bilancio dell'esercizio precedente, nei singoli programmi di bilancio cui si riferiscono le spese, dell'esercizio precedente

Il FPV ha proprio lo scopo di fare convivere l'imputazione della spesa secondo questo principio (competenza potenziata) con l'esigenza di evitare la formazione di componenti di avanzo o disavanzo artificiose, e questo a partire dalla nascita del finanziamento e fino all'esercizio in cui la prestazione connessa con l'obbligazione passiva avrà termine. Questa tecnica contabile consente di evitare sul nascere la formazione di residui passivi

che, nella nuova ottica, hanno origine solo da debiti effettivamente liquidi ed esigibili sorti nello stesso esercizio di imputazione contabile. Il fenomeno dell'accumulo progressivo di residui attivi e passivi di esito incerto e d'incerta collocazione temporale, pertanto, non trova più spazio nel nuovo ordinamento degli enti locali.

La composizione del Fondo Pluriennale Vincolato applicato al Bilancio 2021-2023, nella sua formulazione definitiva, sarà rappresentato dal risultato dell'attività conseguente al riaccertamento ordinario dei residui. Al momento attuale il FPV è così distinto:

- parte entrata € 452.986,07 di cui € 179.969,32 quale entrata corrente e € 273.016,75 quale entrata in c/capitale: rappresenta la quota di risorse già accertate negli esercizi precedenti che costituiscono la copertura di spese già impegnate sul 2021 in base al criterio della esigibilità e che sarà oggetto di modificazioni a seguito della procedura di riaccertamento ordinario dei residui;
- parte spesa così distinto:
  - **Fondo Pluriennale Vincolato di Parte Corrente:** il suddetto fondo, in sede di previsione iniziale di bilancio, presenta un valore annuale di € 154.142,00 che rappresenta, presumibilmente, l'importo che si determinerà a seguito dello spostamento di esigibilità di spese correnti come nel caso di quelle relative al fondo è costituito per garantire la copertura al Fondo Salario Accessorio del Personale dipendente. Considerato che il fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività presenta natura di spesa vincolata, le risorse destinate alla copertura di tale stanziamento acquistano la natura di entrate vincolate al finanziamento del fondo, con riferimento all'esercizio cui la costituzione del fondo si riferisce; pertanto, la spesa riguardante il fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività è interamente stanziata nell'esercizio cui la costituzione del fondo stesso si riferisce, destinando la quota riguardante la premialità e il trattamento accessorio da liquidare nell'esercizio successivo alla costituzione del fondo pluriennale vincolato, a copertura degli impegni destinati ad essere imputati all'esercizio successivo;
  - **Fondo Pluriennale Vincolato di Parte Capitale:** il suddetto fondo, in sede di previsione iniziale di bilancio, presenta un valore pari a € 0,00. Successivamente potrebbe originarsi un importo differente a seguito dello spostamento di esigibilità di spese di investimento come risultanti dal cronoprogramma dei lavori pubblici.

#### **ELENCO DEGLI INTERVENTI PROGRAMMATI PER SPESE DI INVESTIMENTO FINANZIATI COL RICORSO AL DEBITO E DEGLI ALTRI INTERVENTI DI SPESA IN C/CAPITALE**

Nell'ambito del nuovo documento di programmazione finanziaria è previsto un consistente ricorso all'indebitamento per il finanziamento degli interventi di investimento. In particolare:

- per il 2021:

- € 200.000,00 per i lavori di manutenzione straordinaria e rifacimento dei tappetini stradali;

- per il 2022:

- € 230.000,00 per lavori efficientamento energetico dei plessi scolastici;

- per il 2023:

- € 230.000,00 per lavori efficientamento energetico dei plessi scolastici;

Nel triennio 2021-2023 sono previsti un totale di € 2.750.634,66 di investimenti, così suddivisi:

<b>TIPOLOGIA</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Programma triennale OO.PP. 2021-2023	404.798,00	430.000,00	480.000,00
Altre spese in c/capitale	495.811,00	223.609,00	224.009,00
IMPEGNI REIMPUTATI DA 2020 (dato provvisorio) E PREC. finanziati da FPV	273.016,75		
IMPEGNI REIMPUTATI DA 2020 finanziati da contemporanea reimputazione di accertamenti	219.390,91		
<b>TOTALE SPESE DI INVESTIMENTO</b>	<b>1.393.016,66</b>	<b>653.609,00</b>	<b>704.009,00</b>

Tali spese sono finanziate con:

<b>TIPOLOGIA</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Avanzo economico	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Proventi permessi di costruire e assimilati	150.000,00	230.000,00	295.000,00
Trasferimenti da Stato	180.000,00	90.000,00	90.000,00
Trasferimenti da Città Metropolitana	178.500,00		
Trasferimenti da Zona Ovest S.r.l.	16.100,00		
Proventi da concessioni cimiteriali	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Devoluzione mutui	81.000,00		
Trasformazione diritti di superficie in diritti di proprietà	25.009,00	33.609,00	19.099,00
Mutui	200.000,00	230000	230.000,00
F.P.V. di parte capitale	273.016,75		
entrate reimputate da es. precedenti a finanziamento investimenti	219.390,91		
<b>TOTALE SPESE DI INVESTIMENTO</b>	<b>1.393.016,66</b>	<b>653.609,00</b>	<b>704.099,00</b>

Di seguito la tabella riportante gli interventi specifici relativi alla voce “Altre spese in c/capitale”:

<b>TIPOLOGIA</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Hardware	28.400,00	15.000,00	15.000,00
Software	19.600,00	19.600,00	15.000,00
Progetto carpooling	16.100,00		
Mobili nuovo archivio comunale	6.000,00		
Co-finanziamento bandi	20.000,00		
Interventi manutentivi cimitero	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Trasferimenti c/capitale	29.009,00	29.009,00	29.009,00
Interventi manutentivi palazzo comunale	180.000,00		
Interventi manutentivi patrimonio comunale	65.702,00	110.000,00	115.000,00
Interventi manutentivi scuole	81.000,00		
<b>TOTALE SPESE DI INVESTIMENTO</b>	<b>495.811,00</b>	<b>223.609,00</b>	<b>224.009,00</b>

## **ELENCO DELLE GARANZIE PRINCIPALI O SUSSIDIARIE PRESTATE DALL'ENTE A FAVORE DI ENTI E DI ALTRI SOGGETTI AI SENSI DELLE LEGGI VIGENTI**

Il Comune di Alpignano ha in essere due fideiussioni per l'importo complessivo di € 11.361,59 a garanzia di mutui contratti con l'Istituto per il Credito Sportivo da parte dell'Associazione Arcieri Alpignano A.S.D. e Associazione U.S.D. Alpignano Sezione Calcio.

## **ONERI E IMPEGNI FINANZIARI STIMATI E STANZIATI IN BILANCIO, DERIVANTI DA CONTRATTI RELATIVI A STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI O DA CONTRATTI DI FINANZIAMENTO CHE INCLUDONO UNA COMPONENTE DERIVATA**

L'Ente non ha stipulato contratti relativi a strumenti finanziari derivati o comunque contratti di finanziamento che includono una componente derivata.

## **ELENCO DEI PROPRI ENTI ED ORGANISMI STRUMENTALI E SOCIETA' PARTECIPATE**

Il suddetto elenco è riportato all'interno del Documento Unico di Programmazione per il triennio 2021-2023 contenente i dati delle partecipate con riferimento alla situazione al 31/12/2019 e cioè quella relativa agli ultimi bilanci approvati.

## **VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA**

A decorrere dal 2019 gli enti locali non sono più soggetti al rispetto dei vincoli di finanza pubblica infatti è stato semplificato in maniera sostanziale il meccanismo con il quale gli enti locali concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica. Dal 2016 tale meccanismo, in sostituzione del patto di stabilità interno, era rappresentato dal saldo di finanza pubblica, disciplinato dall'art. 1, commi 465, 466 e 468, della legge n.232/2016.

Il nuovo equilibrio di bilancio indicato dall'art. 1, commi 819, 820 e 821, della legge n. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019) alleggerisce sensibilmente i vincoli derivanti dal patto di stabilità interno prima e dal saldo di finanza pubblica sostanzialmente eliminandone e superandone i meccanismi. Il comma 821 dell'art. 1 della legge n. 145/2018 dispone che, dall'esercizio 2019, gli enti locali si considerino in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo; tale informazione è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del D.Lgs. n. 118/2011. Il comma 821 citato, in pratica, chiede agli enti locali di garantire solamente il mantenimento di un equilibrio che già deve essere assicurato: l'equilibrio di parte corrente e l'equilibrio di parte capitale indicati dal prospetto di verifica degli equilibri di cui all'allegato 10 al D.Lgs. n. 118/2011. Di conseguenza gli obiettivi per il rispetto dei vincoli di finanza pubblica stabiliti con la precedente normativa assumono valori pari a zero per il triennio considerato:

Obiettivo 2021	Obiettivo 2022	Obiettivo 2023
0,00	0,00	0,00

I suddetti obiettivi sono stati determinati tenendo conto della quota di disavanzo di € 19.607,54 derivante dal Rendiconto per l'esercizio 2019 la cui approvazione è avvenuta con delibera del Commissario Prefettizio assunta con i poteri del Consiglio comunale n. 10 del 30/06/2020 che ha avuto il seguente risultato di amministrazione pari a € 4.854.303,85 così composto:

parte accantonata	€ 4.559.397,46
parte vincolata	€ 457.759,51
parte destinata a investimenti	€ 131.259,91
parte disponibile	€ - 294.113,03.

Da tale rendiconto, come indicato nella relazione dell'organo di revisione formulata con verbale n. 48 del 29/06/2020, si evidenzia che:

- a seguito degli accantonamenti e dei vincoli disposti a valere sul risultato di amministrazione e in particolar modo per l'obbligatorietà di effettuare, a far data dal Rendiconto dell'esercizio 2019, il calcolo del FCDE con il metodo ordinario in sostituzione di quello semplificato adottato nelle precedenti annualità, l'esercizio 2019 si è chiuso con un disavanzo (lettera E del prospetto del risultato di amministrazione) pari ad € 294.113,03;
- è stato preso atto di quanto stabilito dall'art. 39-quater del D.L. n. 162 del 30/12/2019 convertito nella L. n. 8 del 28/02/2020 in merito alle modalità del piano di rientro del suddetto disavanzo.

Con successiva delibera del Commissario Prefettizio assunta con i poteri del Consiglio comunale n. 12 del 21/07/2020 avente per oggetto: “Approvazione modalità di ripiano ai sensi art. 39 quater del Decreto Legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito in Legge n. 8 del 28/02/2020” sono state individuate le modalità di ripiano del disavanzo di amministrazione mediante l'applicazione di n. 15 quote annuali costanti di € 19.607,54 a far data dal Bilancio di previsione 2021-2023, esercizio 2021.

IL DIRETTORE AREA FINANZIARIA  
(dott. Massimo Cangini)